

**Scheda tecnica legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 - Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)**

La presente legge interviene modificando tre leggi regionali: la l.r. 12/1999 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche), la l.r. 21/1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative) e la l.r. 1/2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).

In parte, dunque, la presente legge interviene, modificandola, sulla disciplina dei cosiddetti mercatini degli hobbisti (artt. 5, 6 e 7), che negli ultimi anni hanno trovato crescente diffusione, andando ad incidere sul sistema del commercio nelle aree pubbliche. Vengono definiti hobbisti coloro che, non essendo in possesso né dell'autorizzazione per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi, né di quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. L'organizzazione dei mercatini viene affidata ai Comuni che ne possono poi assegnare la gestione a terzi, così come già avviene per le fiere e i mercati. Con la nuova disciplina i Comuni devono assicurare che la partecipazione degli hobbisti avvenga sulla base di criteri di rotazione, senza che venga riconosciuta priorità al fatto della partecipazione ad edizioni precedenti. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla regione. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino identificativo le cui caratteristiche verranno definite dalla Giunta regionale. Il tesserino identificativo è rilasciato, dietro pagamento di una somma pari a 200 euro, per non più di una volta all'anno, per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Vengono inoltre fissati gli importi delle sanzioni, che vanno da 250 a 1.500 euro, e che si applicano nei seguenti casi: assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza; mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco (si ricorda, al riguardo, che il valore complessivo dei beni in elenco non può superare i 1.000 euro); vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a 100 euro.

Per quel che concerne, invece, la disciplina del commercio su aree pubbliche, in particolare la concessione dei posteggi, viene previsto che “nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno” mentre “nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione vale tutti i giorni in cui si esercita l'attività”. Inoltre, “un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento”

Le modifiche alla l.r. 21/1984 prevedono l'introduzione dell'istituto della diffida amministrativa (art. 8). L'istituto consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima

della contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. L'istituto è applicabile con riferimento ai procedimenti sanzionatori che riguardano il settore del commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. Nell'ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto.

Infine, l'intervento in modifica della l.r. 1/2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) prevede che, nel caso di sospensione dell'autorizzazione per mancata presentazione nei termini del DURC o della certificazione sostitutiva, qualora l'ambulante regolarizzi la propria posizione presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, il periodo minimo di sospensione della licenza viene ridotto da 6 a 3 mesi.